DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 683

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Braccio "Lenzalonga" in agro di San Giovanni Rotondo a favore della signora Trotta Angela Michelina

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti" (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che "i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento dello storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca";
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione" (art.3, co.1);
 - "b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
 - "c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre 2010, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

• La signora Trotta Angela Michelina, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di San Giovanni Rotondo, in data 22/02/2018, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n.108/4073, per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Braccio "Lenzalonga ", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo al foglio 113, p.lla 356 di ha 0.17.67, p.lla 360 di ha 0.11.91, p.lla 362 di ha 0.68.29, p.lla 357 di ha 0.00.58 e p.lla 359 di ha 0.00.67;

 tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di San Giovanni Rotondo sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Trotta Angela Michelina, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto essendo concessionaria del suolo tratturale, con nota prot. n. 108/5093 del 7/03/2018, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. a), della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 03 del 13/04/2018, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 8.000,00 (euro ottomila/00);
- lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 12164 del 23/05/2018, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari ad 1/3 prevista dall'art. 10, co. 2, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 5.335,00 (cinquemilatrecentotrentacinque/OO);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/18412 del 10/08/2018, è stato formalmente accettato dalla signora Trotta Angela Michelina.

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di San Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- la signora Trotta Angela Michelina ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo, accettando il prezzo di € 5.335,00 (cinquemilatrecentotrentacinque/OO), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione di un terzo del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore della signora Trotta Angela Michelina, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 5.335,00 (€ cinquemilatrecentotrentacinque/ 00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 2 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 5.335,00 verrà corrisposta dalla signora Trotta Angela Michelina mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali I. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 5.335,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O."
 Gestione ed Alienazione", dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
 O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi ha 0.99.12 circa, facente parte del Braccio "Lenzalonga", individuato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Rotondo con i seguenti identificativi:

foglio 113, p.lla 356 di ha 0.17.67 - uliveto -

foglio 113, p.lla 360 di ha 0.11.91 - uliveto -

foglio 113, p.lla 362 di ha 0.68.29 - uliveto -

foglio 113, p.lla 357 di ha 0.00.58 - ente urbano

foglio 113, p.lla 359 di ha 0.00.67 -ente urbano -

- di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore della signora Trotta Angela Michelina nata il (omissis), del terreno demaniale come sopra identificato;
- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi € 5.335,00 (cinquemilatrecentotrentacinque/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di **conferire** alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a *(omissis)* il *(omissis)*, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio

nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

• **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO